

# Condizioni Generali Contratto di vendita

**Condizioni Generali Contratto di vendita di pacchetti turistici o singoli servizi CONTE NUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO O SINGOLO SERVIZIO** Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che, con le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dai turisti/viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operatore direttamente al turista o all'agenzia di viaggio, quale mandatario del Turista e quest'ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Accettando la proposta di compravendita di pacchetto turistico o singolo servizio turistico, il turista/viaggiatore deve tenere bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come vi è disciplinato, sia le avvertenze in esso contenute, sia le presenti condizioni generali. **1. PONTI LEGISLATIVI** La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo") - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmato a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato. **2. REGIME AMMINISTRATIVO** L'organizzatore e l'intermediario di pacchetto turistico, a cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. TUR, fuso nella ragione e/o denominazione sociale delle parole: "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. **3. DEFINIZIONI** Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggi: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare o terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 offrendo di turisti, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. **4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO** La nozione di pacchetto turistico è la seguente: "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso", le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36, che costituiscono per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 34 Cod. TUR). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35 Cod. TUR). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. Il suddetto contratto viene reso disponibile su richiesta. **5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDE TECNICHE** 1. Prima definizione del viaggio L'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. CE 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. CE 2111/05: "Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei a) organizzatore di viaggio; b) il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare o terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 offrendo di turisti, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. **4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO** La nozione di pacchetto turistico è la seguente: "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso", le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36, che costituiscono per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 34 Cod. TUR). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35 Cod. TUR). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. Il suddetto contratto viene reso disponibile su richiesta. **5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDE TECNICHE** 1. Prima definizione del viaggio L'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. CE 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. CE 2111/05: "Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell'Unione Europea". 2. L'organizzatore predisponde in catalogo e nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la DIA o S.C.I.A dell'organizzatore; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. TUR). **6. PROPOSTA DI ACQUISTO - PRENOTAZIONI** La proposta di compravendita di pacchetto turistico o del singolo servizio turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e accettato dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento in cui l'organizzatore invierà relativo conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista o presso l'agenzia di viaggi intermediaria che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico o del singolo servizio turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli o in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 37 comma 2 Cod. TUR, prima dell'inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, direttamente o per il tramite dell'agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, Cod. TUR, si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. **7. PAGAMENTI** All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico dovrà essere corrisposto un acconto del 20% del prezzo pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornito dall'Organizzatore, l'acconto si considera ricevuto nel momento in cui perviene materialmente all'organizzatore. Tale importo viene versato o titolo di caparra confirmatoria ed antiepo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e, pertanto, prima delle eventuali conferme di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art. 1365 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopravvenuto non imputabile. Il saldo finale dovrà essere improrogabilmente versato entro 20 giorni dall'entrata nella struttura richiesta. 2. Per le prenotazioni eseguite in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l'intero ammontare dovrà essere versato entro e non oltre 48 ore (quarantotto ore) dal momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, a data stabilita, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all'organizzatore. **8. PREZZI** Il prezzo del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico è determinato nel contratto (con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi catalogo o programmi) fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere cambiato soltanto in conseguenza delle seguenti variazioni: - variazioni di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al viaggio in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi di cui di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del prezzo, fermo restando l'importo nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data di pubblicazione negli eventuali aggiornamenti sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. Il prezzo è composto da: a) quota di partecipazione; eventualmente esposta in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornito all'intermediario o turista; b) costo di eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e/o spese mediche; c) costo di eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; **MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA** Da parte dell'organizzatore o dell'interme-

dario: 1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, né da immediato avviso in forma scritta al turista prescelto il domicilio elettronico, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1), potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico o del singolo servizio turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirlo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di denaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica. 3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 1). In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. 4. Se l'Organizzatore annulla il pacchetto turistico o del singolo servizio turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest'ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati. 5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito. 6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, direttamente al turista o tramite l'agenzia di viaggio. 7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitoria secondo quanto previsto dall'art. 10, comma, qualora fosse egli ad annullare. **De parte del Turista:** 8. Prima della partenza il turista che abbia necessità di modificare uno o più elementi dopo che la prenotazione è stata confermata, né da immediato avviso in forma scritta (tramite raccomandata a/r) o elettronica all'organizzatore o intermediario, indicando il tipo di modifica da apportare; tali modifiche non obbligano - in alcun modo - l'organizzatore o l'intermediario nei casi in cui non possono essere soddisfatte. Si precisa che le eventuali modifiche richieste dal turista comporteranno per quest'ultimo l'addebito in misura fissa di 50 (non rimborsabili), oltre le penali previste dall'art. 10 del presente contratto in caso di cambio di complesso alberghiero, data di inizio soggiorno, diminuzione dei numeri dei partecipanti e/o durata del soggiorno, ed i costi aggiuntivi per l'acquisto del nuovo pacchetto turistico o del singolo servizio turistico. **10. RECESSO DEL TURISTA** Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; - modifica - in modo significativo - di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico o del singolo servizio turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore possa proporlo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo; - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. 2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza e in fu di fronte alle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall'art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 - la penale nella misura indicata nel comma 5. 3. Eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già pagati. 3. Nel caso di gruppi precostituiti taluni verranno concordate di volta in volta alla fine del contratto. 4. Il recesso da pacchetti di viaggio con mezzi di trasporto di linea aerea, navale o ferroviaria, sono soggetti, per la parte riguardante il trasporto, alle penali previste dalla IATA o del singolo vettore aumentate del 10%. Le stesse penali sono applicate in caso di modifica delle date di soggiorno/trasporto. Sono escluse prestazioni supplementari quali passaggi aereo, supplementi, tasse, diritti di preavviso o eventuali adeguamenti carburante per i quali sono da ritenersi valide le condizioni di annullamento previste dalla singola compagnia. Le penali di cancellazione dei pacchetti di viaggio con trasporto aereo, navale o ferroviario a tariffe speciali o charter sono deregolate e molto più restrittive. 5. Per pratiche di solo soggiorno o con soggiorno + trasporto aereo, navale o ferroviario, esclusivamente per la parte del soggiorno, si applicano le seguenti penali: - annullamenti fino a 35-21 giorni lavorativi prima della partenza: 25% del valore della pratica; annullamenti 20-08 giorni lavorativi prima della partenza: 50% del valore della pratica; - annullamenti da 7-2 giorni lavorativi prima della partenza: 75% del valore della pratica; - annullamenti da 48 ore o meno prima della partenza: 100% del valore della pratica. Nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi: - annullamento da 3 giorni al giorno stesso di partenza; - mancata presentazione nel giorno previsto di ar-

no inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, o tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico o del singolo servizio turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 8. Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surrogio di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico o del singolo servizio turistico e quindi prima dell'inizio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell'organizzatore, le particolari richieste personali (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risultino possibile l'attuazione. **14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA** La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espressioni e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista. **15. REGIME DI RESPONSABILITÀ** L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'adempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l'esonerazione di cui all'art. 465 Cod. TUR. **16. LIMITI DEL RISARCIMENTO** I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. TUR, e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V. dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile ed eccezione dei danni alla persona non soggetti al limite prefissato. **17. OBBLIGO DI ASSISTENZA** L'organizzatore è tenuto a fornire le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o èipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o da forza maggiore. **18. RECLAMI E DENUNCE** Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto esclusivamente ed obbligatoriamente mediante presentazione di reclamo da inviare tramite email all'indirizzo info@norvegiamil.it affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art.1227 c.c. Fermo l'obbligo di cui sopra, il turista può altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o mediante invio di apposita segnalazione all'indirizzo email info@norvegiamil.it entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di fine soggiorno. **19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO** Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione (presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore) speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprono anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi e esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza. **20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE** Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 67 Cod. TUR l'organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. **21. FORO DI COMPETENZA** In caso di eventuali controversie derivanti (o connesse) dal presente contratto, ove non fosse possibile addivenire ad una soluzione bonaria, è competente il Foro di Bari. **22. FONDO DI GARANZIA** (art. 51 Cod. TUR). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell'intermediario o dell'organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L'organizzatore e l'intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. TUR, attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatorio che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99. **23. MODIFICHE OPERATIVE** In considerazione del lungo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella quotazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva variazione. A tal fine il turista/viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi allo proprio Agente prima della partenza. L'organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità del vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall'art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all'art.5). **C. ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE** I contratti avuti ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico o del singolo servizio turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV art. 1 n. 3 e n. 6, art. 17 e 23, art. 24 e 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre parti di specificazione riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A) I contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sono riportate: art. 6 comma 1, art. 7 comma 2, art. 13, art. 18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). **COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L. 39/2006** La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla produzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero. INFORMAZIONI EX ART. 13 D.LGS 196/03 (PROTEZIONE DATI PERSONALI) Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto, è svolto, nel pieno rispetto del D. LGS 196/2003 in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico o del singolo servizio turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D.LGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: Cifali Viaggi e Clid srl - Via Quintino Sella 26 - 70122 Bari (Italy) - info@norvegiamil.it. Organizzazione Iscritta: Cifali Viaggi e Clid srl (P.I. 07425360729) MAIL: info@norvegiamil.it; BIP@CMAIL; b.falcedisi@pec.it Validità delle pubblicazioni: 01/01/2018 - 31/12/2018 Autorizzazione regionale n. 2157 del 18/03/2013 - R.15/11/2007 n. 34. Assicurazione Cifali Viaggi e Clid srl è coperto da Polizza assicurativa nr 12267907 con la compagnia Allianz S.p.A, per la responsabilità civile verso il consumatore ai sensi dell'art. 99 del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005).

**NORVEGIAMI**

by CIFALI VIAGGI e CLID srl

AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE N. 2157 DEL 18/03/2013 - PROTOCOLLO 52446/2013 (L.R. 15/11/2007 n. 34)